



## Decreto federale

*Disegno*

### **concernente la continuazione del finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché la continuazione del finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione nel periodo 2017–2020**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976<sup>2</sup>

su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2016<sup>3</sup>,

*decreta:*

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché per la continuazione del finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione è stanziato un credito complessivo di 8695 milioni di franchi.

<sup>2</sup> Il credito complessivo è ripartito nei seguenti crediti quadro:

	mio. fr.
a. credito quadro per il finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo	6635
b. credito quadro per il finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione	2060

<sup>3</sup> Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2017. A tale data, i saldi residui dei crediti quadro correnti per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione sono annullati.

1 RS 101  
2 RS 974.0  
3 FF 2016 2005

<sup>4</sup> Nel periodo 2017–2020 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione può procedere a trasferimenti tra i due crediti quadro fino a 120 milioni di franchi.

**Art. 2**

Il presente decreto non sottostà a referendum.